

Roma, 10 dicembre 2021

Al Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero della Difesa
udc@postacert.difesa.it

Al Ministero dell'Istruzione
urp@postacert.istruzione.it

Al Ministero della Salute
seggen@postacert.sanita.it

Oggetto: *Diffida- Preventiva richiesta della Certificazione Verde Covid 19 e comunicazione di sospensione a far data dal 16.12.2021*

Avvocati Liberi- United Lawyers for Freedom è un'associazione di Avvocati che si occupa della tutela dei Diritti fondamentali dei cittadini contemplati dalla Costituzione Repubblicana Italiana e dalle norme internazionali generalmente riconosciute.

Rileviamo che sono pervenute alla nostra attenzione diverse segnalazioni da parte dei dipendenti pubblici rientranti nelle categorie ex artt. 2 e 4 DL 172 del 26 novembre 2021 soggette all'obbligo vaccinale a far data dal 15 dicembre.

Nello specifico, dette segnalazioni hanno ad oggetto informali richieste da parte delle rispettive Amministrazioni di appartenenza (inoltrate con comunicazione prive di valore legale e con mezzi diversi da quelli previsti dalla disciplina generale delle notificazioni ed avvisi) con le quali si invitano i dipendenti a rendere espressa e preventiva la dichiarazione dell'avvenuta vaccinazione "Sars- Cov – 2" con l'avvertimento che, in caso contrario, si sarebbe proceduto a comminare sospensione dal servizio a far data dal 16.12.2021.

Tali comunicazioni sono palesemente illegittime in quanto contrarie non solo alla normativa sulle modalità di conoscenza legale ma, soprattutto, al dettato normativo di cui al DL 172/2021, che non prevede di certo la sospensione immediata del lavoratore (men che meno la sua preventiva comunicazione) in caso di mancato possesso della certificazione attestante la vaccinazione.

Nello specifico, la succitata normativa impone ai soggetti competenti così come individuati nell'art 1 comma 2 del nuovo art. 4ter del DL 44/2021 integrato dal DL 172/21, l'obbligo di comunicare – con

atti aventi valore legale ed a far data dal 15 dicembre- un formale invito al dipendente concedendogli il termine di giorni cinque per gli adempimenti previsti dal successivo comma 3 ed in ogni caso non oltre giorni venti dalla ricezione dell'invito formale per i medesimi adempimenti.

In detto arco temporale è garantito il diritto del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa alle medesime condizioni preesistenti ed è espressamente previsto che, nell'eventualità di omissione o differimento della vaccinazione, il lavoratore possa essere adibito a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione.

La inosservanza della normativa da parte del Funzionario Pubblico per come descritta ben può assumere profili di illiceità finanche penale, potendo integrare la fattispecie di violenza privata ex art. 610 c.p. e di abuso di ufficio di cui all'art. 323 C.p.

Tanto rappresentato,


Si diffidano

le SS.LL dal monitorare gli apparati statali e amministrativi di appartenenza al rispetto della normativa e delle modalità di esecuzione degli obblighi imposti dal DL 44/2021 come modificato dal DL 172/2021, nonché a stigmatizzare attività della p.a. o di ordini professionali inadeguati e violativi della disciplina legale che generano ulteriori compressioni dei diritti dei lavoratori, anche da un punto di vista di coartazione psicologica e morale attuata con minaccia di sospensione immediata dal lavoro a far data dal 16.12.2021, privando i lavoratori dei termini e delle condizioni previste dai commi 3 degli artt. 4 e 4ter del D.L. 44/2021 con espressa riserva, in caso contrario, di depositare denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di competenza contro i responsabili delle violazioni e contro gli organi apicali delle Amministrazioni di appartenenza per responsabilità omissiva.

Tanto si doveva,

Avv. Angelo Di Lorenzo

Presidente

Avv. Denise Serena Albano

Consiglio del Direttivo